

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

**che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*)**

[notificata con il numero C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Pertanto, queste circoscrizioni del Sudafrica devono essere riconosciute come indenni da tale organismo nocivo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,

(5) L'Australia ha presentato informazioni che dimostrano che il Queensland non è più indenne da *Xanthomonas campestris*. Pertanto, il Queensland non deve più essere riconosciuto come indenne da questo organismo nocivo.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di permettere l'introduzione nella Comunità di frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e dei relativi ibridi dai paesi terzi o la loro circolazione all'interno della Comunità a norma della direttiva 2000/29/CE, la decisione 98/83/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) <sup>(2)</sup>, ha riconosciuto taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da questi organismi nocivi.

(2) Dalla sua adozione, la decisione 98/83/CE ha subito varie modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 98/83/CE.

(3) La Nuova Zelanda ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che il suo territorio è indenne da *Xanthomonas campestris* e *Guignardia citricarpa*. Pertanto, la Nuova Zelanda deve essere riconosciuta come indenne da questi organismi nocivi.

(4) Il Sudafrica ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton nel Northern Cape sono indenni da *Guignardia citricarpa*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di *Xanthomonas campestris* patogeni nei confronti di *Citrus*:

a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia;

b) Africa: Sudafrica, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Sudan, Swaziland e Zimbabwe;

c) America centrale e del Sud e Caraibi: Bahama, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Salvador, Suriname e Venezuela;

d) Oceania: Nuova Zelanda.

2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di *Xanthomonas campestris* patogeni nei confronti di *Citrus*:

a) Australia: New South Wales, South Australia e Victoria;

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE della Commissione (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 21).

- b) Brasile, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;
- c) Stati Uniti: Arizona, California, Guam, Hawai, Luisiana, Isole Marianne settentrionali, Puerto Rico, Isole Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;
- d) Uruguay, ad eccezione dei dipartimenti di Salto, Rivera e Paysandu — a nord del fiume Chapicuy.
- c) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sudafrica, Kenia, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe;
- d) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell'Australia e di Vanuatu.
2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di *Guignardia citricarpa* Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

#### Articolo 2

Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes:

- a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione dello Yemen, in Europa e in Oceania;
- b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea, Kenia, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

#### Articolo 3

1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di *Guignardia citricarpa* Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

- a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale e del Sud, ad eccezione dell'Argentina e del Brasile, nei Caraibi e in Europa;
- b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan;

- a) Sudafrica: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton;
- b) Australia: Australia meridionale e occidentale e i territori del Nord;
- c) Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang;
- d) Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

#### Articolo 4

La decisione 98/83/CE è abrogata.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione